

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1983

#### Modifiche alle norme concernenti la diffamazione

ONOREVOLI SENATORI. — Le due specie in cui viene abitualmente distinta la diffamazione — diffamazione generica (mera offesa all'altrui reputazione) e diffamazione specifica (attribuzione di un fatto determinato) — sono attualmente regolate nei primi due commi dell'articolo 595 del codice penale in modo che la seconda specie di diffamazione appaia solo come una forma aggravata dell'*unicum genus* diffamazione. A parte la incongruenza di una stessa pena per due forme notevolmente diverse di diffamazione (la diffamazione specifica lascia tracce spesso indelebili nella personalità del diffamato), con la modifica apportata con decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220 — che stabilisce il giudizio di equivalenza o prevalenza anche se sono chiamate in causa circostanze per le quali la legge determina la misura della pena in modo indipendente da quelle ordinarie del reato — è accaduto che la diffamazione per fatto determinato è attualmente punita in maniera iniqua.

Ciò costituisce una grave ferita al principio della tutela della persona umana ed un incentivo alle aggressioni morali.

Il presente disegno di legge mira a risolvere tale situazione mediante le seguenti innovazioni:

1) scorporando il secondo comma dell'articolo 595 che diventa articolo 595-*bis*: la diffamazione per attribuzione di fatto determinato assume piena autonomia e perciò si sottrae al gioco dell'equivalenza o prevalenza fra attenuanti ed aggravanti. La pena per tale reato è stata peraltro aumentata. Un'innovazione particolare è quella dell'aumento della pena edittale nel caso che sia stata esercitata la facoltà di prova, il cui fallimento, in caso di condanna, aumenta la gravità della diffamazione;

2) poichè le sanzioni penali per la mancata pubblicazione di una smentita o precisazione prevista all'articolo 8 della legge sulla stampa sono inspiegabilmente state degradate a mere sanzioni amministrative (un mero *lapsus* legislativo) dall'articolo 42 della legge n. 416 del 1981 — la quale, dettando una nuova formulazione del citato articolo 8, ha stabilito al penultimo comma che la mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica è punita con la sola multa da tre milioni a cinque milioni di lire, venendo così a rientrare nell'ambito di depenalizzazione di cui all'articolo 32 della successiva legge n. 689 del 1981 — si è ripristinato il predetto articolo 8 nella sua originaria forma aumentando la pena.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Nell'articolo 595 del codice penale sono soppressi il secondo ed il terzo comma.

**Art. 2.**

Dopo l'articolo 595 del codice penale, sono inseriti i seguenti:

« Art. 595-bis. - (*Diffamazione specifica*). — Chiunque fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione con l'attribuzione di un fatto determinato, è punito con la reclusione da due a cinque anni e la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

Nel caso che sia stata esercitata la facoltà della prova liberatoria, la pena è aumentata dal terzo alla metà.

Art. 595-ter. - (*Diffamazione col mezzo della stampa*). — Se il delitto di cui agli articoli 595 e 595-bis è commesso col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata dal terzo alla metà ».

**Art. 3.**

Il sesto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, modificato dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la reclusione da uno a due anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni ».